

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2415

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BALDUCCI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di misure tecnologiche di protezione e di informazioni sul regime dei diritti d’autore

Presentata il 20 marzo 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a introdurre alcune norme a tutela degli utenti e dei consumatori nel titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68. In particolare, i cosiddetti « DRM » (*digital rights management*), che consistono in misure tecnologiche di protezione apposte dai titolari dei diritti d’autore, non devono

porsi in conflitto con le esigenze di rango costituzionale di tutela del consumatore. Le nuove norme, nel rispetto del recente codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, realizzano un equilibrio tra le legittime esigenze dei titolari di contenuti protetti e il bisogno di assicurare un’efficace informazione, come pure di garantire una adeguata tutela collettiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«*2-bis.* I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di apporre, in maniera visibile, su ogni supporto commercializzato, tutte le informazioni sulla presenza di tali misure e sui limiti alla libera utilizzazione che ne derivano per l'acquirente ».

2. All'articolo 102-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* In nessun caso le informazioni elettroniche di cui al comma 1 possono limitare o ridurre l'uso personale e responsabile delle opere e dei materiali protetti, né escludere la libera fruizione su dispositivi digitali di lettura individuale o comunque impedire le utilizzazioni libere, prive di rilevanza economica diretta, previste dalla presente legge ».

